



COMUNE DI ROGNANO
Provincia di Pavia

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

(D.G.R. 22 gennaio 2002, n. 7/7868; D.G.R. 01 agosto 2003, n. 7/13950;

D.G.R. 01 ottobre 2008, n.8/8127)

gennaio 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A cura di:



Studio Geologico Associato S.E.A.

Soluzioni per Edilizia & Ambiente

Via Stazione, 90 - Carbonara al Ticino (PV)

e-mail: studiogeologicosea@libero.it – Tel 0382-400986

I tecnici:

dott. Geol. Mariano Lerbini

Ordine Geologi della Lombardia n. 1258 AP – sez.A

dott. Geol. Andrea Nava

Ordine Geologi della Lombardia n. 1408 AP – sez.A



COMUNE DI ROGNANO
(Provincia di Pavia)

IDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

*(D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 - D.G.R. 01 agosto 2003, n.7/13950 -
D.G.R. 1 ottobre 2008 - n. 8/8127)*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
1.1 Riferimenti normativi	pag. 3
1.2 Criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua	pag. 6
2. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO	pag. 7
2.1 Reticolo idrico principale	pag. 7
2.2 Reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica ETV	pag. 8
2.3 Reticolo idrico minore	pag. 9
2.4 Reticolo secondario escluso dal reticolo idrico minore	pag. 9
3. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	pag. 11
4. NORME REGOLAMENTARI DI POLIZIA IDRAULICA	pag. 12
4.1 Reticolo idrico principale; attività vietate e soggette ad autorizzazione e/o concessione nelle fasce di rispetto	pag. 12
4.2 Reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica ETV; attività vietate e soggette ad autorizzazione e/o concessione nelle fasce di rispetto	pag. 16
4.3 Reticolo secondario escluso dal reticolo idrico minore: normativa di riferimento	pag. 18

ALLEGATI

TAV. 1A – Recepimento del reticolo idrico principale e individuazione del reticolo idrico minore - scala 1:5.000.

TAV. 1B – Recepimento del reticolo idrico principale e individuazione del reticolo idrico minore - scala 1:5.000.

1 - PREMESSA

Con delibera della Giunta Comunale del 26.05.2010, n. 42, è stato dato incarico agli scriventi di redigere lo studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore all'interno del territorio comunale di Rognano in adeguamento alla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i., ovvero come sostanzialmente modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003.

Tale studio, una volta recepito il parere tecnico vincolante dello STER competente (Pavia), andrà a far parte integrante dello studio geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio, come previsto dalla L.R. 12/2005, che ha introdotto il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale strumento urbanistico in sostituzione del Piano Regolatore Generale.

1.1 -RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente studio, che riguarda l'intero territorio comunale di Rognano (PV) è stato redatto in ottemperanza alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 *“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. n. 1/ 2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica”*, così come modificata dalla nuova D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, che disciplina le modalità di individuazione del reticolo idrografico principale e, per differenza, del reticolo idrografico minore e individua il reticolo di corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica. Essa stabilisce inoltre il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla “polizia idraulica” per il reticolo idrico minore, intesa come “attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua”.

L'Allegato A alla citata delibera del 2003, riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di “polizia idraulica”.

In Allegato D alla D.G.R. n. 7/7868 del 2002 è riportato l'elenco dei Canali gestiti dai Consorzi di Bonifica, ai quali, anche ai sensi della L.R. n. 7/03 "Norme in materia di bonifica e irrigazione", sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d'acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica secondo l'Allegato C alla delibera regionale).

Tuttavia, così come indicato ai punti 16 e 19 della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, per tutte le attività di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica e inseriti nel reticolo principale di cui all'All. A, dovranno essere richiesti dai Consorzi stessi i pareri di competenza alla Regione Lombardia tramite i Servizi Provinciali competenti, mentre resta di competenza dei Consorzi il calcolo e l'introito dei canoni di polizia idraulica.

L'Allegato B alla D.G.R. n. 7/13950 del 2003 fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l'individuazione del reticolo idrografico minore e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica.

Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua". In particolare comprende tutti i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- risultino individuabili sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR) e/o siano indicati come demaniali nelle carte catastali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

La D.G.R. 7/13950/2003, al punto 5.1 dell'Allegato B, fornisce indicazioni in merito all'individuazione delle fasce di rispetto fluviale. Esse devono derivare da studi di approfondimento, finalizzati alla perimetrazione delle aree di esondazione secondo le direttive di attuazione della L.R. 41/97 che fanno riferimento ai criteri presenti nel PAI.

In ogni caso l'individuazione della fascia di rispetto deve tenere conto dei seguenti elementi:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Al punto 5.2 della stessa direttiva vengono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati (R.D. 523/1904) e le indicazioni generali relative ad alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto. Il complesso di tali norme costituisce il fondamentale riferimento cui potrà ricondursi la normativa contenente la definizione delle attività vietate oppure soggette ad autorizzazione comunale entro le fasce di rispetto.

Infine l'Allegato C alla D.G.R. 7/13950/2003 riporta i "Canoni Regionali di Polizia Idraulica" da applicarsi sia per il reticolo principale che per quello minore.

Con Sentenza n.91/04 del 23 giugno 2004 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ha stabilito che: "... la demanialità delle acque, solennemente sancita dall'art. 1 della legge n. 36 del 1994, non implica anche l'acquisizione al demanio di manufatti, opere o terreni, necessari per la captazione o l'utilizzo delle acque divenute pubbliche, [i quali] ... restano di titolarità dei privati concessionari e ... non hanno natura demaniale..." (qualora non passino successivamente in mano pubblica a norma dell'art. 28 del T.U. del 1933).

La D.G.R. n. 8/1239 del 30 novembre 2005, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli "dei Consorzi di bonifica" alcuni canali, perché "... di proprietà privata ...".

La delibera della Giunta Regionale n. 8/5774 del 31 ottobre 2007 oltre ad introdurre il canone ricognitorio per i fondi interclusi, il canone per l'uso agricolo e alcune modifiche alla dgr n.7868/2002 e alla dgr n.13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale, proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i Comuni devono definire il Reticolo Idrico Minore.

Con la dgr n. 8/8127 del 1 ottobre 2008 viene stabilito il nuovo elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale (v. allegato A alla presente deliberazione) che sostituisce l'elenco di cui all'allegato A della d.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950. Inoltre, tale delibera, con particolare riferimento al r.d. 523/1904, da atto che i corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto del 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggetti alla normativa di Polizia Idraulica.

Infine, con il “Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3, di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, vengono definite le attività di controllo e di regolazione, di competenza del consorzi bonifica sul reticolo idrico di loro competenza.

1.2 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'individuazione del reticolo idrografico del comune di Rognano ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali così come indicato dalla d.g.r. 7/13950/03:
- cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000;
- carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 – fogli B7a1, B7a2, B7b1, B7b2;
- mappe cartacee del catasto terreni dell'intero territorio comunale a scala 1:2.000 fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla verifica dello stato di fatto dei corsi d'acqua rispetto alle cartografie ufficiali.

In generale, dallo studio è emersa la seguente situazione:

- una discreta corrispondenza tra l'aerofotogrammetrico comunale (1:5000) e la CTR alla scala 1:10.000;
- una sufficiente corrispondenza tra la rete idrica riportata sulle mappe catastali e l'aerofotogrammetrico comunale (1:5.000).

Nell'identificazione dei tracciati si è fatto riferimento a quanto riportato sull'aerofotogrammetrico alla scala 1:5.000 integrando, ove necessario, con le informazioni ricavate dalle altre cartografie e dai sopralluoghi eseguiti.

2 – INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO

2.1 -RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Al fine di semplificare la lettura degli elaborati grafici prodotti, nella tabella sottostante vengono riportati i corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale appartenenti al Reticolo Idrico Principale, così come riportati nell'Allegato A alla D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e smi.

In corrispondenza del territorio comunale di Rognano sono presenti corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, di cui all'elenco delle acque pubbliche (Testo Unico n°1775/1933) ed individuati nella D.G.R. n°7/13950/03 -allegato A.

N° progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N° Iscrizione elenco AAPP
PV050	Navigliaccio, o Naviglio Vecchio, o Ticinello Occidentale	Pavia, Borgarello, Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini, Giussago, Rognano	Ticino	Tutto il suo corso	145

2.2 RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ETV

Al fine della individuazione del reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi si è fatto riferimento alla DGR n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 “Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 7/2003”.

A seguito dei colloqui intercorsi con la sede di Pavia del Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi, è emerso che sul territorio comunale di Rognano non insistono corsi d'acqua gestiti e mantenuti dal suddetto Consorzio a parte il Naviglio Pavese, che scorre in direzione nord-sud parallelamente alla S.S. 35 lungo il margine orientale del territorio comunale (v. tabella sottostante).

Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Codice SIBITER
Naviglio di Pavia	Milano, Assago, Rozzano, Zibido S. Giacomo, Binasco, Casarile, Rognano , Vellezzo Bellini, Certosa di Pavia, Borgarello, Pavia	Ticino	R04S42C45

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni è svolta dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi quale autorità di polizia idraulica competente sul suddetto reticolo idrico.

2.3 RETICOLO IDRICO MINORE

Il reticolo Idrico Minore è stato individuato secondo i criteri dettati dall'allegato B della DGR n. 7/7868 del 25/01/02 e s.m.i... Nel caso particolare del territorio oggetto di studio, sulla base della normativa sopra citata, non sono stati identificati corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale (tali corsi d'acqua, dalle informazioni raccolte, non presentano le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della legge 36/94 e del relativo regolamento).

2.4 RETICOLO SECONDARIO ESCLUSO DAL RETICOLO IDRICO MINORE

Nel reticolo secondario sono stati inseriti tutti i restanti corsi d'acqua che non appartengono al reticolo idrografico minore, con particolare riferimento ai canali di irrigazione e di colo interaziendali, aventi connotazione giuridica privata.

Nella cartografia allegata sono stati evidenziati i canali di irrigazione gestiti da privati che derivano acqua da canali consortili e che interessano l'intero territorio comunale di Rognano, ovvero che ricadono lungo il confine comunale (v. Tav. 1A e Tav. 1B alla scala 1:5000).

A causa della fitta rete irrigua esistente nel territorio comunale sono state riscontrate talvolta differenti denominazioni dello stesso corso d'acqua nelle varie cartografie disponibili. Pertanto, a tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico secondario è stato attribuito il toponimo più frequentemente come riportato nella cartografia catastale (vedi tabella seguente).

Numero progressivo	Denominazione corso d'acqua			Ente gestore
	CATASTALE	IGM	CTR	
001_ROG-PV	Cavetto			Privato
002_ROG-PV	Cavetto Colatore			Privato
003_ROG-PV	Cavetto colatore Porchera			Privato
004_ROG-PV	Cavetto dei Gentilino – Cavo Maggiore			Privato
005_ROG-PV	Cavetto delle Risaie			Privato
006_ROG-PV	Cavetto Soncino			Privato
007_ROG-PV	Cavo Beretta	Cavo Bernasconi	Cavo Bernasconi	Privato
008_ROG-PV	Cavo Soncino			Privato
009_ROG-PV	Cavo Carminati	Cavo Carminati	Cavo Carminati	Consorzio cavo Sisti-Carminati
010_ROG-PV	Cavo Catapane			Privato
011_ROG-PV	Cavo cerro	Cavo cerro	Cavo cerro	Privato
012_ROG-PV	Cavo della Macchina – Roggia Rognana			Privato
013_ROG-PV	Cavo della Pila			Privato
014_ROG-PV	Cavo dei Campi			Privato
015_ROG-PV	Cavo Kewenüller	Cavo Niner	Cavo Niner	Consorzio Kewenüller
016_ROG-PV	Cavo Nuovo Pavese			Privato
017_ROG-PV	Cavo Soncino			Privato
018_ROG-PV	Cavo Torriano			Privato
019_ROG-PV	Cavo di Villarasca - Cavo Villarasca	Cavo Villarasca	Cavo Villarasca	Privato
020_ROG-PV	Colatore			Privato
021_ROG-PV	Colatore Rognano			Privato
022_ROG-PV	Colatore Villarasca – Colatore di Villarasca			Privato
023_ROG-PV	Roggia Bizzardella			Privato
024_ROG-PV	Roggia Bizzarda – Cavo Bizzarda	Roggia Bizzarda	Roggia Bizzarda	Privato
025_ROG-PV	Roggia Calignano – Cavo Calignago	Cavo Calignago	Cavo Calignago	Privato
026_ROG-PV	Roggia Cavagnate			Privato
027_ROG-PV	Roggia Giovenzana	Cavo Giovenzano	Cavo Giovenzano	Privato
028_ROG-PV	Roggia Mischia	Roggia Mischia	Roggia Mischia	Consorzio Roggia Mischia
029_ROG-PV	Roggia di Porchera			Privato
030_ROG-PV	Roggia Rebecchina	Roggia Rebecchina	Roggia Rebecchina	Privato
031_ROG-PV	Roggia Roggione – Fosso del Roggione			Privato
032_ROG-PV	Roggia Rognana	Cavo Mognano	Cavo Mognano	Privato

Nota: in corsivo è riportato il toponimo del corso d'acqua come conosciuto a livello locale.

3- DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Viene definita fascia di rispetto la porzione di territorio adiacente il corso d'acqua del reticolo idrico comunale da salvaguardare e tutelare dal punto di vista ambientale.

La scelta della larghezza della fascia, fatto salvo gli ineludibili principi normativi, si è svolta nell'ambito delle specifiche competenze comunali che, in particolare (punto 3 allegato B del Dgr 7/13950 del 01.08.2003), prevede la possibilità di derogare e ridurre le fasce di rispetto e modificare le relative norme previste dal R.D. 523/1904.

Per quanto concerne la definizione delle fasce di rispetto, non avendo individuato corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, sono state evidenziate solamente le fasce di rispetto relativi ai seguenti corsi d'acqua:

- *Navigliaccio*: corso d'acqua pubblico che interessa marginalmente il territorio comunale; in particolare è stato recepito quanto definito dal R.D. 523/1904, ovvero il divieto di edificazione ad una distanza di 10 m misurati dalla sommità della sponda incisa. Nella cartografia allegata è stata indicata con apposito segno grafico la fascia di rispetto pari a 10 m. Lo stesso R.D. 523/1904 indica le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o “nulla osta” idraulico (art. 59). In particolare l'art.96 definisce le seguenti fasce di rispetto in cui sono vietate le seguenti attività:
 - distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno;
 - distanza di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.
- *Naviglio di Pavia*: corso d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi che corre lungo il confine orientale del Comune di Rognano su cui è stata applicata una fascia di rispetto di 10 metri (misurata a partire dalla sommità della sponda incisa) così come approvata dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con delibera del CDA n.140 del 28 giugno 2007 (v. anche delibera del CDA n.371 del 1 aprile 2010 di recepimento del R.R. n.3/2010 in cui la Regione Lombardia definisce sul reticolo consortile due fasce di 5 m e 10 m dal ciglio dal ciglio del canale a seconda dell'importanza del canale).

4 - NORME REGOLAMENTARI DI POLIZIA IDRAULICA

4.1 - RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: ATTIVITÀ VIETATE E SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

Il reticolo idrografico principale è stato determinato attraverso i criteri indicati dalla D.G.R. n. 47310 del 22 dicembre 1999 e successive modificazioni. I corsi d'acqua del reticolo idrico principale, sul quale l'esercizio delle attività di polizia idraulica sono di competenza delle strutture provinciali della Regione Lombardia (STER), sono riportati nell'Allegato A alla D.G.R. 01/08/2003 n. 13950.

L'unico corso d'acqua pubblico ex Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (v. D.G.R. 25 luglio 1986, n. IV/12028) :è il Naviglio vecchio o Ticinello Occidentale (N.el. AAPP = 145).

Con riferimento a quanto specificato nel citato Allegato B alla D.G.R. 13950/2003, le norme fondamentali che storicamente hanno costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici ed i canali demaniali sono le disposizioni idrauliche del R.D. n. 523 del 1904 che indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o “nulla osta” idraulico (art. 59).

Di seguito vengono riportati gli articoli di interesse del R.D. 25 luglio 1904, n. 523:

Art. 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

- b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- h) lo stabilimento dei molini natanti.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)

- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Art. 59

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

4.2 - RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ETV: ATTIVITÀ VIETATE E SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

Per stabilire le attività ammesse, vietate o soggette ad autorizzazione o a concessione, entro le fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori appartenenti al reticolo idrico di competenza consortile, si rimanda al Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 - n. 3 - Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", approvato con delibera del CDA del Consorzio di Bonifica ETV n.371 del 1 aprile 2010.

Di seguito vengono riportati gli articoli di interesse del R.R. 8 febbraio 2010, n. 3:

Art. 3 (Attività vietate)

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

- a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro

accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;

g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Art. 4 (Attività ` soggette a concessione o autorizzazione)

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;

b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché ` le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;

c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;

d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;

e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché ` carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;

f) transito sulle sommità ` arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;

g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;

h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o

dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità ` autorizzatoria è ` estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;

j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà ` del consorzio.

2. La tombinatura può ` essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità ` o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

3. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può ` essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

4.3 - RETICOLO IDRICO SECONDARIO ESCLUSO DAL RETICOLO IDRICO MINORE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente paragrafo, che riguarda specificatamente il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata, riporta i contenuti di alcuni articoli di riferimento del Codice Civile.

Sezione VI: Della proprietà

Art. 891. Distanze per canali e fossi.

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo della via [911].

Art. 892. Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine [893] deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali [c.p.c. 8 n. 2]. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893. Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi.

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti (1) e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

(1) Art. 1 n. 13 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740

Art. 897. Comunione di fossi. – Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Sezione IX: Delle Acque

Art. 915. Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916. Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917. Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Di seguito si riportano alcuni articoli di interesse relativi al Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 , n.3 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

Art. 2 – Definizioni

1- Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) - j)omissis...

k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;

l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.

Art. 4 – Attività soggette a concessione o autorizzazione

1- Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) derivazioni o prelievi d'acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a “maglia sciolta” con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

- i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

2- La tominatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

3- L'immissione nei canali consorziali di acqua provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 13 – Obblighi dei privati

1- Sono obblighi dei privati:

- a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori di bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
- h) lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

2- Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.

3- Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Gennaio, 2011

I TECNICI

dott. Geol. Andrea Nava

N. Iscr. Ord. Geol. Lombardia 1408 AP – sez.A

dott. Geol. Mariano Lerbini

N. Iscr. Ord. Geol. Lombardia 1258 AP – sez.A